

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SPOLTORE

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Montesecco, 33 - 65010 SPOLTORE (PE)
Segreteria 085 4961134 - Fax 085 4963457 – Presidenza 085 4961003
E-Mail: peic806007@istruzione.it Pec peic806007@pec.istruzione.it
Sito web: www.icspoltore.edu.it

C.F. 80006370680 C.M. PEIC806007



REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI, LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E L'ESECUZIONE DI LAVORI

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA RIUNIONE DEL 17/04/2019 COME DA DELIBERA N. 12/19

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI,

LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E L'ESECUZIONE DI LAVORI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento da parte del Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro;

VISTA la C.M. n. 74 del 05.01.2019;

VISTA la nota Miur prot. n. 1711 del 28.01.2019;

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1º marzo 2018;

VISTO il comma 502 dell'art.1, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016)

VISTO il comma 130 dell'art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019);

VISTO il comma 912 dell'art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019);

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

RITENUTO che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituto non possa prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena attuazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa;

con delibera n. 12/2019 del 17 aprile 2019 approva il seguente Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.

Art. 2 - Principi

1. La fornitura di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori avviene nel rispetto dei principi, indicati all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 50/16, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto di tali principi come declinati dalle Linee Guida di ANAC. In particolare assicura aderenza:

- a. al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b. al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c. al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e. al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, con particolare riguardo alla effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e micro imprese;
- f. al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g. al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h. al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i. al principio di rotazione¹, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Art. 3 - Obbligo di acquisto in forma centralizzata

- 1. L'attività contrattuale dell'Istituto è disciplinata dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali, dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano e dal presente Regolamento.
- 2. Il Regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione in economia.
- 3. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituto, come previsto dall'articolo 46 del D.I. 129/2018 deve ricorrere alle Convenzioni quadro stipulate da **Consip S.p.A**., ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 4. Ai sensi della Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai **servizi e ai beni informatici**, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione).
- 5. In subordine, è prevista la possibilità di procedere ad approvvigionamenti al di fuori di tali modalità esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, qualora:
 - a) il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione;
 - b) oppure le convenzioni CONSIP attive relative alla fornitura non assommino in sé tutti gli articoli che si intendono acquistare con la formula "chiavi in mano" omnicomprensiva dell'installazione, configurazione, eventuali adattamenti e messa in opera;
 - c) ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Art. 4 - Il Responsabile Unico del Procedimento

 Ai sensi dell'art.31 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il soggetto responsabile dell'unità organizzativa, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, nomina un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con compiti di cui al medesimo articolo e delle Linee Guida ANAC.

- 2. Nel rispetto della normativa vigente, il RUP è individuato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche.
- 3. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico attraverso procedure che garantiscano la pubblicità e trasparenza a norma di quanto previsto dal D.lgs. n.33/2013 attraverso l'albo ed il sito internet dell'Istituto.

Art. 5 – Gestione del fondo economale

1. Per l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale per le minute spese, ci si atterrà a quanto disposto dall'art. 21, c. 4 del D.I. 129/2018 che testualmente recita: "La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e).

Art. 6 - Acquisizione di beni e servizi per importi inferiori o pari a € 1.000,00

- 1. L'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore o pari a € 1.000,00, al netto degli oneri fiscali, o altro limite eventualmente fissato dalla normativa specifica per le scuole, può avvenire senza l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA).
- 2. Negli affidamenti di importo inferiore o pari a € 1.000,00, al netto degli oneri fiscali, o altro limite eventualmente fissato dalla normativa specifica per le scuole, è consentito, altresì, con scelta sinteticamente motivata, derogare al principio di rotazione.

Art. 7 - Acquisizione di beni e servizi per importi inferiori o pari a € 10.000,00

- 1. Per l'acquisizione di forniture e servizi per importi inferiori o pari a euro 10.000,00, al netto degli oneri fiscali, in ossequio ai principi di economicità, efficacia e tempestività del procedimento, la procedura di acquisto privilegiata sarà quella dell'affidamento diretto ex art. 36 c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, ovvero "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici".
- 2. L'affidamento avverrà in ogni caso nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente regolamento e in linea con il D.Lgs. 50/2016.

Art. 8 – Acquisizione di beni e servizi per importi superiori a € 10.000,00 e inferiori a € 40.000,00

- 1. Per l'acquisizione di forniture e servizi per importi superiori a euro 10.000,00 e inferiori a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, nell'attività negoziale necessaria per l'attuazione del Programma Annuale, nel rispetto della normativa vigente, si individuerà la procedura da mettere in atto tra le sequenti:
 - a) Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
 - b) Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici", tramite **Ordine Diretto di Acquisto** se l'acquisizione avviene sul Mercato elettronico della PA;
 - c) Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante **Trattativa Diretta** sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
 - d) In via residuale, affidamento attraverso **Richiesta di Offerta** sul Mercato elettronico della PA, inviata agli operatori che, per la specifica categoria merceologica di riferimento dei beni o servizi da acquisire, risultano iscritti nel MEPA.
- 2. Nell'ipotesi di affidamento ai sensi dell'art.36, c.2, lett.a), qualora si optasse per un'indagine di mercato preventiva, la scelta del fornitore avverrà, preferibilmente, mediante una delle tre opzioni:

- a) richiesta di almeno due preventivi;
- b) consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa;
- c) consultazione di cataloghi o delle offerte presenti sui siti web degli operatori economici
- 3. Per le RdO, di cui sopra, il criterio da adottare per l'affidamento sarà preferibilmente quello del minor prezzo.
- 4. L'affidamento avverrà in ogni caso nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente regolamento e in linea con il D.Lgs 50/2016 così come corretto e integrato dal D.Lgs.56/2017.

Art. 9 – Acquisizione di beni e servizi per importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria (144.000,00 euro)

- 1. Per l'acquisizione di forniture e servizi per importi pari o superiori a euro 40.000,00, e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, nell'attività negoziale necessaria per l'attuazione del Programma Annuale, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, si adotterà la procedura negoziata di cui all'art.36, c.2, lett. b) del D.Lqs.50/2016 come modificato dal D.Lqs.56/2017.
- 2. La scelta del fornitore avverrà,
 - a) previa indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse di almeno cinque operatori economici, "ove presenti", cui verrà inviata Richiesta di Offerta, sul Mercato elettronico della PA (MePA), ovvero Lettera di invito fuori MepA, nei casi previsti dalla normativa vigente; oppure
- b) attraverso Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della PA, inviata a tutti gli operatori che, per la specifica categoria merceologica di riferimento dei beni o servizi da acquisire, risultano iscritti nel MEPA.
- 3. Per le acquisizioni di beni e servizi per importi pari o superiori a euro 40.000,00 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, oneri fiscali esclusi, il criterio generale da adottare per l'affidamento sarà, preferibilmente, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 4. L'affidamento avverrà in ogni caso nel rispetto dei principi enunciati all'art. 2 del presente regolamento e in linea con il D.Lgs. 50/2016 così come corretto e integrato dal D.Lgs. 56/2017.

Art. 10 – Acquisizione di beni e servizi per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (144.000,00 euro)

1. Per la fascia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale.

Art. 11 – Norme concernenti l'acquisizione di lavori per importi pari o superiori ai 40.000,00 euro

- 1. Nel rispetto della previsione dell'Art. 36 c. 2 lett. b), il Consiglio delibera che "per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro si procederà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti."
- 2. Nel rispetto della previsione dell'Art. 36 c. 2 lett. c), il Consiglio delibera che "per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si procederà mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici".

Art. 12 - Principio di rotazione: deroghe

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.6, e come indicato nelle Linee Guida ANAC, si derogherà dall'applicazione del principio di rotazione:
 - a) nel caso in cui l'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti abbia ad oggetto una commessa NON "rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi";
 - b) nel caso di Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della PA, inviata agli operatori che, per la specifica categoria merceologica di riferimento dei beni o servizi da acquisire, risultano iscritti nel MEPA;
 - c) in caso di "procedure ordinarie o comunque aperte al mercato" qualora, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, non si "operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione";
 - d) nel caso di affidamenti non riconducibili all'interno della stessa fascia di valore economico in base alla suddivisione di seguito stabilita, secondo quanto suggerito nel punto 3.7 delle Linee Guida ANAC 2018:
 - e) nei casi in cui si riscontri l'effettiva assenza di alternative "tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento" (Linee Guida A.N.A.C. n.4 2018, punto 3.7).

Art. 13 - Verifica possesso requisiti

- Per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori di importo fino a
 € 5.000,00, si procederà, di norma, secondo quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C.
 n.4:
 - a) alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
 - b) la verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012); - la verifica dei requisiti speciali, se previsti.

Considerato il numero complessivo di affidamenti per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si prevede una quota minima di controlli sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici pari a 2 (corrispondenti approssimativamente a un controllo ogni semestre), da attuarsi mediante richiesta di certificazione agli organi competenti. Resta ferma, evidentemente, la possibilità di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune.

- 2. Per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00 , si procederà, di norma:
 - a) alla consultazione del casellario ANAC;
 - alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici; vale a dire:
 - la richiesta, e successiva verifica, del certificato del Casellario Giudiziale art. 80, comma 1, del Codice (a tal proposito si rimanda al comunicato del Presidente ANAC del 19/01/2018)
 - la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) tramite il servizio DURC online (art. 80, comma 4, del Codice);
 - la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al competente ufficio del controllo dell'Agenzia delle Entrate – (art. 80, comma 4, del Codice);

- la verifica che l'operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni – (art. 80, comma 5 let. b, del Codice);
- c) la verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012); - la verifica dei requisiti speciali, se previsti.

Considerato il numero complessivo di affidamenti per ogni anno solare, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si prevede una quota minima di controlli sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici pari a 2 (corrispondenti approssimativamente a un controllo ogni semestre), da attuarsi mediante richiesta di certificazione agli organi competenti. Resta ferma, evidentemente, la possibilità di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune.

Resta ferma, evidentemente, la possibilità di effettuare, preventivamente e successivamente, le verifiche ritenute opportune.

- 3. Per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori di importo superiore a € 20.000,00 si procederà obbligatoriamente:
 - a) alla consultazione del casellario ANAC
 - b) alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici; vale a dire:
 - la richiesta, e successiva verifica, del certificato del Casellario Giudiziale art. 80, comma 1, del Codice (a tal proposito si rimanda al comunicato del Presidente ANAC del 19/01/2018)
 - la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) tramite il servizio DURC online (art. 80, comma 4, del Codice);
 - la verifica del pagamento delle imposte e tasse tramite apposita richiesta al competente ufficio del controllo dell'Agenzia delle Entrate – (art. 80, comma 4, del Codice);
 - la verifica che l'operatore non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5 let. b, del Codice.
 - c) la verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012); la verifica dei requisiti speciali, se previsti.
- 4. Qualora, per effetto dell'esito del controllo, emerga un difetto dei requisiti (non sanabile), in attuazione di espressa previsione contrattuale, si procederà:
 - a) alla risoluzione del contratto:
 - b) alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
 - alla segnalazione del fatto ad ANAC;
 - d) all'incameramento della cauzione definitiva, qualora sia stata richiesta.

Non si procederà con la liquidazione dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Art. 14 - Procedura di scelta del contraente

1. Per gli affidamenti di cui agli articoli precedenti, ci si atterrà, di norma, alle procedure indicate nelle "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei

Contratti Pubblici (D.Lgs.50/2016)" diramate con nota MIUR prot.n.1711 del 28/01/2019.

Art. 15 - Contratti di sponsorizzazione

- 1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b del D.I. n. 129 del 28.08.2018, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione;
 - b) I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative istituzionali della scuola. Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:
 - Beni voluttuari in genere;
 - Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura.
- 2. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola:
 - a) le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo;
 - b) la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola;
 - c) la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola;
- 6. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
- 7. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola
- 8. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
- 9. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile
- 10. Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende offrire la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti:
 - a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
 - c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola;
 - d. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - e. sono escluse le aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).

Art. 16 - Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 così come modificato del D.Lgs. 56/2017 e al D.I. 129/2018.